

# NEWS

## LA SHARING ECONOMY



I sistemi digitali hanno abilitato e diffuso questo fenomeno, ampliandone le potenzialità e l'accessibilità verso il superamento dei modelli economici tradizionali.

Con la crisi occupazionale si creano le condizioni, ancora, più favorevoli per la diffusione di questo nuovo modello di consumo che apre nuove opportunità di crescita, occupazione e imprenditorialità fondate su uno sviluppo sostenibile.

Una delle forze trainanti per l'ascesa dell'economia collaborativa è senza dubbio "l'information technology" e l'utilizzo dei social media coinvolgendo mutamenti sociali e culturali e nuovi modelli di sviluppo, mettendo a sistema l'intelligenza diffusa dei cittadini per creare cultura, lavoro, diritti e qualità sociale.

Le diverse esperienze presenti nel panorama mondiale evidenziano la condivisione dell'utilizzo comune di una risorsa in modo differente dalle forme tradizionali di scambio grazie alla relazione peer-to-peer e

cioè il rapporto orizzontale tra i soggetti coinvolti a differenza del rapporto tra produttore e consumatore.

Le applicazioni possono essere le più svariate, dai beni fisici, agli accessori, ai prodotti digitali, alle competenze ed ai servizi, etc..

In Italia secondo studi effettuati, le piattaforme collaborative nel 2015 sono 186 (+34,7 per cento rispetto al 2014) e tra i settori più sviluppati si annoverano il crowdfunding (69 piattaforme), i trasporti (22), i servizi di scambio di beni di consumo (18) e il turismo (17).

Lo sforzo del legislatore, quindi, è teso a garantire equità e trasparenza, soprattutto in termini di regole e di fiscalità, per chi opera nell'ambito nella sharing economy al fine, anche, di creare l'opportunità di sviluppare sperimentazioni, idee innovative ed incoraggiare le start up.

### LA SHARING ECONOMY

La "sharing economy" può essere più meno tradotta come "economia della condivisione" o "consumo collaborativo" e rappresenta un modello economico basato su varie pratiche di scambio e condivisione di beni materiali, servizi o conoscenze. Uno scambio, quindi, di beni e servizi non sempre concepiti come acquisto, quale alternativa al classico consumismo.

La **proposta di Legge n. 3564** in tema di "Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione" sta prendendo corpo sebbene, ancora, in fieri e "reca disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione per favorire: forme di consumo consapevole; la razionalizzazione delle risorse e l'incremento dell'efficienza e della disponibilità di beni, servizi e infrastrutture, anche nella pubblica amministrazione; il contrasto degli sprechi e la riduzione dei costi; la partecipazione attiva dei cittadini alla costruzione di comunità resilienti in cui si sviluppano relazioni che abbiano come obiettivo l'interesse generale comune o la cura dei beni comuni; nuove opportunità di crescita, occupazione e imprenditorialità basate su un modello di sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile; l'innovazione tecnologica e digitale". È aperta una consultazione pubblica, dal 2 marzo fino al 31 maggio 2016 sulla piattaforma Making Speeches Talk di Open Evidence e tutti i commenti che verranno inseriti saranno considerati dai Deputati nella stesura della versione finale della proposta di legge.

## LA SHARING ECONOMY

**Atto Camera: 3564 - Proposta di legge****Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione.****ART. 1. (Finalità).**

1. La presente legge reca disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione per favorire: forme di consumo consapevole; la razionalizzazione delle risorse e l'incremento dell'efficienza e della disponibilità di beni, servizi e infrastrutture, anche nella pubblica amministrazione; il contrasto degli sprechi e la riduzione dei costi; la partecipazione attiva dei cittadini alla costruzione di comunità resilienti in cui si sviluppano relazioni che abbiano come obiettivo l'interesse generale comune o la cura dei beni comuni; nuove opportunità di crescita, occupazione e imprenditorialità basate su un modello di sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile; l'innovazione tecnologica e digitale;

2. Ai fini di cui al comma 1 la presente legge reca misure relative alla gestione e all'utilizzo delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e di servizi che operano su mercati a due versanti e fornisce strumenti atti a garantire la trasparenza, l'equità fiscale, la leale concorrenza e la tutela dei consumatori.

**ART. 2. (Definizioni).**

1. Ai fini di cui alla presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) economia della condivisione: l'economia generata dall'allocazione ottimizzata e condivisa delle risorse di spazio, tempo, beni e servizi tramite piattaforme digitali. I gestori di tali piattaforme agiscono da abilitatori mettendo in contatto gli utenti e possono offrire servizi di valore aggiunto. I beni che generano valore per la piattaforma appartengono agli utenti. Tra gestori e utenti non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato. Sono escluse le piattaforme che operano intermediazione in favore di operatori professionali iscritti al registro delle imprese;

b) gestore: il soggetto privato o pubblico che gestisce la piattaforma digitale;

c) utente operatore: il soggetto privato o pubblico che attraverso la piattaforma digitale opera erogando un servizio o condividendo un proprio bene;

d) utente fruitore: il soggetto privato o pubblico che attraverso la piattaforma digitale utilizza il servizio erogato o il bene condiviso dall'utente operatore;

e) utente: l'utente operatore o l'utente fruitore.

**ART. 3. (Compiti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).**

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) regola e vigila sull'attività delle piattaforme digitali dell'economia della condivisione.

2. Presso l'AGCM è istituito il Registro elettronico nazionale delle piattaforme digitali dell'economia della condivisione, di seguito denominato « Registro », la cui consultazione è pubblica e gratuita.

3. L'AGCM nella relazione annuale, di cui all'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, rende conto alle Camere dell'attività di vigilanza e di regolazione svolta in materia di economia della condivisione segnalando l'eventuale esistenza di ostacoli alla sua diffusione e proponendo i relativi interventi correttivi.

4. Al fine tutelare gli utenti fruitori o i terzi, l'AGCM può prevedere l'obbligo per i gestori di fornire o di richiedere agli utenti operatori la stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi tipici derivanti dalle attività di economia della condivisione.

5. L'AGCM assicura il rispetto delle disposizioni della presente legge e, in particolare, del documento di politica aziendale di cui all'articolo 4, mediante i controlli e le sanzioni di cui all'articolo 10.



## LA SHARING ECONOMY

6. Ai maggiori oneri per l'AGCM derivanti dall'esercizio delle competenze di cui al presente articolo si provvede mediante un contributo di importo massimo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dal gestore della piattaforma digitale. L'entità di tale contributo è stabilita annualmente con propria delibera dalla stessa AGCM.

**ART. 4. (Documento di politica aziendale).**

1. I gestori delle piattaforme digitali devono dotarsi di un documento di politica aziendale che è soggetto al parere vincolante e all'approvazione dell'AGCM. Il Silenzio dell'AGCM equivale all'approvazione, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima non comunica all'interessato nel termine di trenta giorni il provvedimento di diniego o il parere vincolante.

2. Il documento di politica aziendale include le condizioni contrattuali tra la piattaforma digitale e gli utenti e non può contenere previsioni che impongano, anche indirettamente:

a) all'utente operatore ogni forma di esclusiva o di trattamento preferenziale in favore del gestore;  
b) il controllo dell'esecuzione della prestazione dell'utente operatore, anche tramite apparati o sistemi hardware o software;

c) la fissazione di tariffe obbligatorie per gli utenti operatori;

d) l'esclusione dell'utente operatore dall'accesso alla piattaforma digitale del gestore o la sua penalizzazione nella presentazione della sua offerta agli utenti fruitori per motivazioni non gravi e oggettive;

e) la cessione gratuita non revocabile da parte dell'utente operatore di propri diritti d'autore;

f) all'utente operatore il divieto di acquisizione e di utilizzo di informazioni pubbliche del gestore che non siano tutelate da adeguate misure tecniche di protezione;

g) l'obbligo di promozione dei servizi del gestore da parte dell'utente operatore;

h) il divieto di commento critico del gestore da parte dell'utente operatore;

i) la condivisione con altri utenti operatori di informazioni, giudizi e analisi;

l) l'obbligo di fornire il consenso a cedere a terzi qualunque dato utente di cui all'articolo 7.

3. Eventuali clausole difformi da quanto previsto dal comma 2 sono nulle e non comportano la nullità dell'intero contratto tra utente operatore e gestore.

4. Il documento di politica aziendale prevede altresì che le eventuali transazioni in denaro operate mediante le piattaforme digitali avvengano esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico e prevede modalità di registrazione univoche per tutti gli utenti, atte a evitare la creazione di profili falsi o non riconducibili all'effettivo titolare. A tale fine è stabilito l'obbligo di indicare le generalità degli utenti e in particolare i dati anagrafici, la residenza e il codice fiscale.

5. Il documento di politica aziendale informa altresì gli utenti sulle eventuali coperture assicurative richieste per l'esercizio delle attività svolte tramite la piattaforma digitale, nonché sulle polizze assicurative già stipulate dal gestore e su quelle eventualmente stipulabili, a condizioni agevolate, dagli utenti operatori, a seguito di accordi tra il gestore e la società di assicurazione.

6. Il gestore della piattaforma digitale deve verificare che gli utenti operatori assolvano gli eventuali obblighi assicurativi gravanti sui medesimi.

7. L'approvazione con le modalità di cui al comma 2 da parte dell'AGCM del documento di politica aziendale è condizione vincolante per l'iscrizione nel Registro.

8. Gli utenti che intendono registrarsi nelle piattaforme digitali devono essere messi a conoscenza del documento di politica aziendale e sottoscriverlo esplicitamente.



## LA SHARING ECONOMY

**ART. 5. (Fiscalità).**

1. Il reddito percepito dagli utenti operatori mediante la piattaforma digitale è denominato « reddito da attività di economia della condivisione non professionale » ed è indicato in un'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Ai redditi fino a 10.000 euro prodotti mediante le piattaforme digitali si applica un'imposta pari al 10 per cento. I redditi superiori a 10.000 euro sono cumulati con i redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo e a essi si applica l'aliquota corrispondente.

2. I gestori operano, in relazione ai redditi generati mediante le piattaforme digitali, in qualità di sostituti d'imposta degli utenti operatori. A tale fine, i gestori aventi sede o residenza all'estero devono dotarsi di una stabile organizzazione in Italia.

3. I gestori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi a eventuali transazioni economiche che avvengono tramite le piattaforme digitali, anche qualora gli utenti operatori non percepiscano alcun reddito dall'attività svolta mediante le piattaforme medesime.

**ART. 6. (Misure annuali per la diffusione dell'economia della condivisione).**

1. Il presente articolo disciplina l'adozione di misure annuali per la diffusione dell'economia della condivisione, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, alla diffusione dell'economia della condivisione garantendo la leale concorrenza e la tutela dei consumatori.

2. Al fine di promuovere lo sfruttamento di risorse solo parzialmente utilizzate, il Ministro dello sviluppo economico identifica un apposito ufficio al quale i gestori e gli utenti, anche in forma associata, possono inviare suggerimenti e richieste di standardizzazione dei dati relativi alle citate risorse.

3. Nell'ambito della legge annuale per il mercato e la concorrenza, di cui all'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono previste misure in favore dell'economia della condivisione tenendo conto anche della relazione annuale dell'AGCM e delle segnalazioni eventualmente trasmesse dalle altre attività amministrative indipendenti.

4. Le misure di cui al comma 3 prevedono:

a) norme di immediata applicazione, al fine, anche in relazione ai pareri, alle segnalazioni e alle relazioni annuali dell'AGCM e delle altre autorità amministrative indipendenti, di rimuovere gli ostacoli alla diffusione dell'economia della condivisione;

b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza, ai fini di cui al comma 1;

c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;

d) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla diffusione dell'economia della condivisione;

e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per la diffusione dell'economia della condivisione, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

5. Il Governo nella relazione di accompagnamento del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza evidenzia:

a) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per la diffusione dell'economia della condivisione, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;

b) l'elenco delle segnalazioni trasmesse ai sensi del comma 3, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.



## LA SHARING ECONOMY

**ART. 7. (Tutela della riservatezza).**

1. È definito dato utente il dato personale di cui sia stato acquisito il consenso ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e il dato prodotto e ottenuto dall'integrazione digitale di oggetti (internet of things).

2. Qualora il gestore intenda cedere a terzi dati utente del cui trattamento è titolare, deve comunicare ai soggetti cui tali dati utente si riferiscono, entro un congruo termine antecedente alla cessione, le modalità e i tempi della cessione e consentire ai titolari, contestualmente alla comunicazione, di effettuare, con un solo comando o rispondendo a una comunicazione elettronica, l'eliminazione dei dati che lo riguardano. Il Garante per la protezione dei dati personali stabilisce con propria delibera i requisiti minimi dell'informativa all'utente, il termine per la comunicazione di cessione e il funzionamento del meccanismo di eliminazione dei dati.

3. Le piattaforme digitali devono garantire:

a) la messa a disposizione di ciascun utente di uno strumento on line di verifica, modifica, obliterazione, cancellazione e prelievo dei propri dati utente con granularità singolare ovvero raggruppati per categorie omogenee o in forma complessiva;

b) la possibilità di cancellare definitivamente, con una sola operazione, tutti i dati memorizzati all'interno del profilo dell'utente.

4. Fatte salve le operazioni esplicitamente e spontaneamente richieste dagli utenti, oggetto di separata approvazione contrattuale la cui non sottoscrizione non pregiudichi comunque la piena fruibilità del servizio da parte degli utenti, è vietata l'analisi automatica dei contenuti di documenti, privati o condivisi anche in remoto, e dei messaggi scambiati dagli utenti, nonché dei dati utente.

5. Il Garante per la protezione dei dati personali sanziona eventuali violazioni del presente articolo ai sensi dell'articolo 162, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**ART. 8. (Linee guida).**

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite l'AGCM e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana linee guida, destinate agli enti locali, per valorizzare e diffondere le buone pratiche nell'ambito dell'economia della condivisione al fine di abilitare processi sperimentali di condivisione di beni e servizi nella pubblica amministrazione.

**ART. 9. (Monitoraggio).**

1. Al fine di conoscere lo sviluppo e l'evoluzione dell'economia della condivisione e di valutare l'efficacia delle azioni regolatorie, i gestori delle piattaforme iscritti nel Registro comunicano all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) i dati relativi al numero di utenti, alle attività svolte e ai relativi importi, nonché alla tipologia di beni e servizi utilizzati, aggregati su base comunale.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'ISTAT, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, predispone lo standard di comunicazione dei dati di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'archiviazione telematica degli stessi.

**ART. 10. (Controlli e sanzioni).**

1. L'AGCM, ove riscontri l'attività di una piattaforma digitale non iscritta nel Registro, diffida il gestore a sospendere tempestivamente tale attività, fino al perfezionamento dell'iscrizione. Il gestore che non adempie nel termine indicato è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 25 per cento del fatturato del periodo durante il quale ha esercitato l'attività in assenza di iscrizione. In ogni caso, l'esercizio dell'attività rimane sospeso sino ad adempimento.

2. Ai sensi della legge 18 giugno 1998, n. 192, l'AGCM presume, in difetto di prova contraria, l'abuso di dipendenza economica in favore del gestore in tutti i casi in cui un utente operatore si obblighi verso il gestore a un patto in forza del quale l'utente operatore stesso si trovi a dover ingiustificatamente rifiutare ai propri clienti, potenziali o abituali, proposte di fornitura di beni o servizi a condizioni migliorative rispetto a quelle assicurate al gestore stesso.



## LA SHARING ECONOMY

3. L'AGCM, ove riscontri il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, diffida il trasgressore, invitandolo a conformarsi a tali disposizioni entro un termine adeguato, comunque non inferiore a trenta giorni. Il gestore che non si conformi entro il termine stabilito è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 10 per cento del fatturato realizzato dalla piattaforma digitale nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida. In ogni caso l'esercizio dell'attività rimane sospeso sino ad adempimento.

**ART. 11. (Norme transitorie).**

1. Il gestore delle piattaforme digitali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro centoventi giorni dalla medesima data di entrata in vigore, è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni della stessa legge. Il gestore che non si conformi entro il termine stabilito dal primo periodo è punito ai sensi dell'articolo 10.

**ART. 12. (Disposizioni finanziarie).**

1. Le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione della presente legge sono destinate alla completa deducibilità delle spese di iscrizione a master, corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché delle spese di iscrizione a convegni o congressi, al fine dell'accrescimento delle competenze digitali, fino a un massimo di 5.000 euro, sostenute dai gestori e dagli utenti operatori.

2. Le somme non impiegate ai fini di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di politiche di innovazione tecnologica e digitalizzazione delle imprese.

